



COMUNE DI PALMI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Area 3 “Servizi al cittadino” - Servizio “Società partecipate”

Prot.7149 del 16/03/2022

CONTROLLO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE NON QUOTATE

(artt. 16 e 17 del regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni)

- REFERTO ANNO 2021 -

Normativa di riferimento

- D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i. - art. 147-quater;
- D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213: art. 3;
- Statuto comunale;
- Regolamento comunale per l'esercizio del controllo analogo sulle società in house, approvato con deliberazione del C.C. n° 53 del 04.07.2019;
- Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n° 65 del 28.11.2017 - artt. 16 e 17.

Informazioni preliminari

Il d.l. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 07.12.2012, n. 213, modificando il TUEL, ha ridisegnato il sistema di controlli interni degli enti locali. Il nuovo articolo 147, comma 2°, lett. d), del D.Lgs. 267/2000 prevede che il sistema di controllo interno è diretto, tra l'altro, a *“verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente”*.

L'art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000, rubricato: *“Controlli sulle società partecipate non quotate”*, specifica il contenuto di tale tipologia di controllo, prevedendo quanto segue:

“1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati".

Nel corso degli anni il Comune di Palmi ha approvato vari regolamenti inerenti l'attività di vigilanza sugli organismi partecipati, che di seguito si riportano:

- Con deliberazione del C.P. n° 33 del 13.10.2011 era stato approvato il regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su Società ed Enti partecipati sulla base della normativa previgente.
- Con deliberazione del C.C. n° 65 del 28 novembre 2017 è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni: gli artt. 16 e 17 contengono la disciplina del controllo sulle società partecipate non quotate.
- Con deliberazione C.C. n° 53 del 04.07.2019 è stato approvato il nuovo regolamento comunale per l'esercizio del controllo analogo sulle società in house, poiché si è reso necessario un intervento di riscrittura totale che tenesse conto della normativa sopravvenuta e della prioritaria esigenza di rendere più efficace il monitoraggio e il controllo sulle società partecipate dall'Ente, sia al fine di salvaguardare il valore patrimoniale delle partecipazioni dell'Ente, sia al fine di garantire servizi sempre più efficienti ai cittadini-utenti.

Il presente referto, quindi, viene redatto sulla base delle disposizioni previste nel Regolamento approvato con deliberazione C.C. n° 53 del 04.07.2019.

Tale tipologia di controllo, per gli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti (e fino a 50.000), si applica a decorrere dal 2015.

Il Piano di razionalizzazione delle società partecipate, la ricognizione straordinaria delle partecipate e il nuovo assetto legislativo delineato dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i. (Testo unico in materia di società a partecipazione Pubblica - T.U.S.P.)

L'art. 1, commi 611° e 612°, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015), aveva introdotto la previsione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali. La norma in esame prevedeva che le regioni, le Province, i Comuni, le Camere di commercio, le Università e gli Istituti di istruzione universitaria pubblici e le Autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, attivassero un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, applicando i seguenti principi cardine:

- eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche attraverso liquidazioni o cessioni;
- soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori sia superiore al numero dei dipendenti;
- eliminazione delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenimento dei costi di funzionamento, anche attraverso la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Il Comune di Palmi con deliberazione del C.C. n° 13/2015 ha approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'art.1 commi 611 e 612 della L. 190/2014.

Il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Palmi è stato inviato alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo con nota, prot. n° 6779 del 31.03.2015.

Con nota, prot. n° 4407 del 02.03.2016, veniva inoltre trasmesso alla medesima Corte il *business plan* della propria società partecipata "P.P.M. S.p.A.", susseguente all'approvazione del predetto piano, di cui il C.C. aveva regolarmente preso atto con deliberazione n° 21/2016;

L'art. 18 della legge delega 7 agosto 2015, n. 124 (cosiddetta legge Madia), ha successivamente previsto il riordino della disciplina sulle partecipazioni societarie, totali o parziali, detenute dalle amministrazioni pubbliche. La ricognizione di dette partecipazioni, sorta dapprima come strumento straordinario, è stata poi portata a regime nell'ordinamento giuridico dal decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP), emendato dal successivo decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

L'evoluzione del processo di razionalizzazione da meccanismo straordinario a verifica di carattere periodico ha mostrato la continuità dell'obiettivo legislativo di riordino del settore, richiedendo una riflessione costante degli enti in ordine alle decisioni da adottare di volta in volta (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione).

L'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P. prevede che *"le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

Le P.A., ivi compresi i Comuni, nei limiti di cui al comma 1 possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del citato T.U.S.P.:

- "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*

Inoltre, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

L'art. 24 del predetto T.U.S.P. ha disposto che, entro il 30 settembre 2017 ciascuna P.A. dovesse provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del T.U.S.P.), individuando quelle da alienare, ovvero oggetto di una delle misure di razionalizzazione previste.

Il Comune di Palmi ha approvato la ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, comma 1°, del T.U.S.P. con deliberazione del C.C. n° 39 del 28.09.2017, anch'essa inviata alla Corte dei Conti con nota, prot. n° 20881 del 18.10.2017.

Con tale atto il Comune di Palmi disponeva il mantenimento della partecipazione nella società "Piana Palmi Multiservizi S.p.A." (P.IVA n°: 02000990800), svolgendo la stessa attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, nonché della quota dello 0,96% nella società "Asmenet Calabria Soc.Cons. a r.l." (P.IVA n°: 02729450797), che svolge attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente unitamente all'autoproduzione di servizi strumentali all'ente (art. 4 comma 2, lett. d, T.U.S.P.), come analiticamente esposto nella relazione tecnica e nelle schede allegate.

Contestualmente, si stabiliva di procedere all'alienazione delle seguenti partecipazioni: "Gruppo di Azione Locale per lo sviluppo rurale dell'Area del Basso Tirreno reggino (Area CE.D.A.N. n. 19) V.A.T.E. s.r.l." (P.IVA n°: 01484430804), e "Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Reggio Calabria (ASIREG)" (P.IVA n°: 00138250808), essendo le medesime partecipate non indispensabili per il perseguimento delle finalità dell'Ente, per come analiticamente esposto nella relazione tecnica e nelle schede allegate. Si dava atto, inoltre, che il Comune di Palmi detiene una partecipazione nella società "Piana Ambiente S.p.A. in liquidazione" (P.IVA: 02389030798), dichiarata fallita con sentenza n. 15/2013 del 19.07.2013 del Tribunale di Palmi, la cui sorte seguirà le procedure fallimentari in corso.

Il nuovo processo di razionalizzazione delle società partecipate, delineato nel d.lgs. n.175/2016, consta di due momenti: la revisione straordinaria e quella periodica, disciplinate rispettivamente dagli artt. 24 e 20 del medesimo decreto, che costituiscono l'evoluzione della normativa recata dall'art. 1, commi 611 e seguenti della legge n. 190/2014.

La revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ha rappresentato aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, già adottato a norma della legge di stabilità 2015.

L'operazione di natura straordinaria ha costituito la base per la revisione periodica obbligatoria delle partecipazioni pubbliche, cui sono tenute le amministrazioni pubbliche.

L'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede infatti che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Il Comune di Palmi con Deliberazione di Consiglio Comunale n°90 del 30/11/2021 ha approvato la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16.06.2017, n. 100 e la relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione.

In tale atto è stata effettuata l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2020 ed è stata approvata una relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione al 31.12.2019 (approvato con deliberazione del C.C. n. 86 del 16.12.2020), evidenziando i risultati conseguiti, a termini dell'art. 20, comma 4, del citato T.U.S.P.;

Con questo provvedimento si dà atto che:

1. in riferimento al Gruppo di azione locale per lo sviluppo dell'area del basso reggino:
 - a) con nota prot. N°9444 del 29/08/2018 è stata avviata la procedura di dismissione della quota per come disposto con deliberazione CC n°9 del 28/09/2017, successivamente riconfermata con deliberazione CC n°15 del 20/12/2018, dando comunicazione sia al Galvate che ai soci della volontà di cessione onde consentire l'esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell'art.9 dello statuto;
 - b) con nota prot. N°24423 del 30/10/2018, non avendo ricevuto riscontro da alcun socio, l'Ente ha comunicato al Galvate la volontà di recedere dalla società ai sensi e per gli effetti dell'art.10 dello statuto, senza mai ricevere alcun riscontro;

c) da visura camerale aggiornata, ed in mancanza di ogni comunicazione da parte del rappresentante legale del Galvate, è emerso che con atto datato 06/12/2018 è stato disposto lo scioglimento e con atto datato 27/12/2018 è stato disposto lo scioglimento e la liquidazione della società procedendo alla comunicazione ed iscrizione della procedura in Camera di Commercio in data 04/02/2019.

2. In riferimento al Corap si richiama la nota prot. N°15399 del 28/06/2019 a firma del rappresentante legale del Comune di Palmi indirizzata al Corap con la quale conferma la dismissione delle quote di partecipazione per come stabilito con Deliberazione di Consiglio Comunale n°15/2018, per la quale non è pervenuto alcun riscontro da parte del Direttore Generale del consorzio;

Si richiama, inoltre, il verbale n. 19 del 25/09/2019 a firma del revisore unico del Co.Ra.P. Dr. Sergio Tempo che evidenzia la precaria situazione economico-finanziaria del consorzio e la mancata predisposizione degli atti e documenti previsti legge regionale n°24 del 2013 e nel quale lamenta il mancato intervento da parte della Regione Calabria che sembra, invece, orientarsi verso la scelta della liquidazione coatta amministrativa;

Rilevato, altresì, che con Decreto n. 610 del 20/12/2019 la Giunta Regionale, preso atto che si sono verificate le condizioni previste dall'articolo 6 bis della L.R. 24/2013, ha stabilito di procedere con la dichiarazione di messa in liquidazione coatta amministrativa dell'Ente. Successivamente con proprio Decreto n. 344 del 23/12/2019, il Presidente della Giunta Regionale ha disposto la messa in liquidazione coatta amministrativa, la nomina del dott. Fernando Caldiero quale Commissario Liquidatore ed ha autorizzato, altresì, la prosecuzione temporanea dell'attività di impresa per 12 mesi, salvo proroga.

Con Decreto del Presidente F.F. della Regione n° 147 del 1/9/2021 è stato nominato il Commissario liquidatore per un periodo di mesi dodici, prorogabile alle condizioni di legge e che con lo stesso atto è stata autorizzata, come già disposto con DGR n. 411/2021, la prosecuzione temporanea dell'attività del CORAP, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art.104 della Legge Fallimentare, per un periodo di dodici mesi, prorogabile;

Da Certificato della CCIAA di Catanzaro, per il Corap risulta in corso la procedura liquidazione coatta amministrativa a far data dal 25/08/2021;

Infine è stato disposto:

- il mantenimento della partecipazione (100%) nella società “Piana Palmi Multiservizi S.p.A.” svolgendo la stessa attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, nonché della quota dello 0,96% nella “Asmenet Calabria Soc.Cons. a.r.l.” che svolge attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente unitamente all'autoproduzione di servizi strumentali all'ente;
- la conferma del recesso dal Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive dando atto che per il medesimo organismo è stata disposta la messa in liquidazione coatta amministrativa, per come specificato in premessa;
- la conferma del recesso dal Gruppo di azione locale per lo sviluppo dell'area del basso reggino (area ceda n.19), dando atto che per il medesimo organismo è stata avviata la procedura di scioglimento e liquidazione;
- la conferma della scelta di razionalizzazione in merito a Piana Ambiente S.p.A. in liquidazione, dando atto che per il medesimo organismo sono tuttora in corso la procedura di scioglimento e liquidazione dal 26/06/2012 e la procedura di fallimento dal 17/07/2013. Da Pec ricevuta in data 06.12.2021 inviata dall'avv. Adriana Siclari, curatore fallimentare, si apprende che la curatela ha intrapreso le azioni per il recupero dei crediti vantati nei confronti dei Comuni, soci di Piana Ambiente. Le azioni giudiziarie di recupero credito sono pendenti.

Si specifica inoltre che copia degli atti deliberativi sopra citati e dei rispettivi allegati, è stata pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito *web* istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera d-bis), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i., e che si è provveduto a comunicare gli

esiti della citata ricognizione straordinaria ex art. 24, comma 1°, del T.U.S.P., alla Corte dei Conti in data 30/12/2021, mediante il portale ConTe, e che si è proceduto all'inserimento dei dati nell'applicativo "Partecipazioni" (<https://portaletesoro.mef.gov.it>) del M.E.F. - Dipartimento del Tesoro in data 28/02/2022. I dati sono stati acquisiti dal Dipartimento del tesoro con protocollo n. DT 14906-2022 del 28/02/2022.

La necessità di ridefinire la disciplina regolamentare dell'Ente

Alla luce del nuovo quadro normativo che si è venuto a delineare con l'emanazione del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i. (Testo unico in materia di società a partecipazione Pubblica - T.U.S.P.), si è reso necessario ridisegnare la propria disciplina in materia dotandosi di un nuovo regolamento per l'esercizio delle attività di vigilanza e controllo su società ed Enti partecipati (c.d. "controllo analogo"), stante l'obsolescenza del regolamento a suo tempo approvato. Il nuovo Regolamento è stato approvato con Deliberazione di C.C. n°53 del 04/07/2019 e prevede, in particolare, all'art.4 una serie di obblighi informativi a carico delle società ad all'art.5 le modalità di esercizio del controllo analogo.

Nel citato regolamento è prevista la realizzazione di un flusso informativo utile all'esercizio del controllo societario consistente nella trasmissione all'Ente di copia dei verbali recanti il resoconto delle riunioni dei propri organi entro 5 (cinque) giorni dalla loro adozione, di copia del bilancio approvato entro 15 (quindici) giorni dalla sua adozione ed almeno 10 (dieci) giorni antecedenti la convocazione dell'assemblea societaria, della documentazione istruttoria per l'approvazione di eventuali proposte di modifica statutaria o degli accordi parasociali - laddove esistenti - o di operazioni societarie di natura straordinaria.

Inoltre per consentire un controllo di natura contabile e gestionale è stata prevista la trasmissione di due relazioni (al 1° settembre e al 1° marzo di ogni anno) che illustrino l'andamento della situazione finanziaria ed economica nel semestre precedente.

Le risultanze del consolidamento dell'esercizio 2020

Il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011) disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

Ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Con deliberazione della G.C. n° 319 del 11.11.2020, si è proceduto all'individuazione degli Enti e delle società partecipate costituenti il gruppo Amministrazione pubblica per l'esercizio 2019 definendo il perimetro di consolidamento come di seguito riportato:

Partecipazioni societarie	Rilevanza (rilevante/non rilevante)
Piana Palmi Multiservizi srl	rilevante
Consorzio Acquedotto Vina	rilevante
Galvate (quota in dismissione)	non rilevante
Asireg (quota in dismissione)	non rilevante
Asmenet Scarl	non rilevante

Con deliberazione del C.C. n° 74 del 30.10.2021, è stato approvato il bilancio consolidato dell'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 11-*bis* del D.Lgs. n. 118/2011, e s.m.i..

Le risultanze riepilogative del consolidamento dei conti sono riportate nel prospetto allegato alla deliberazione, unitamente alla nota integrativa.

I risultati delle rilevazioni relative al 2020

Alla data odierna la PPM SpA non ha ancora approvato il Bilancio anno 2021. Si riportano, quindi, i dati relativi agli esercizi 2015-2020.

Nel presente report si farà riferimento ai dati relativi alla società **“Piana Palmi Multiservizi S.p.A.”**, di cui il Comune di Palmi detiene il 100% del capitale sociale (n° azioni: 2.067; valore: € 1.064.505,00).

Andamento della gestione				
Anno	Ricavi	Costi operativi Oneri finanziari	Risultato ante imposte	Risultato d'esercizio
2015	1.703.158,00	1.671.741,00	31.417,00	2.769,00
2016	1.728.995,00	1.673.669,00	55.326,00	3.332,00
2017	1.641.776,00	1.634.731,00	7.045,00	5.904,00
2018	1.736.539,00	1.725.211,00	11.328,00	6.003,00
2019	1.737.960,00	1.711.415,00	26.545,00	18.513,00
2020	1.696.348,00	1.702.061,00	-5.713,00	-8.235,00

Patrimonio netto	
2015	925.540,00
2016	928.873,00
2017	934.776,00
2018	940.779,00
2019	959.293,00
2020	951.055,00

Si specifica che:

- la predetta società non è quotata sui mercati regolamentati;
- la medesima società non risulta aver ancora provveduto all'adeguamento statutario alle più recenti disposizioni di legge (T.U.S.P.);
- i servizi espletati dalla società nei confronti del Comune di Palmi, socio unico (affidamenti *in house providing*) riguardano, allo stato: servizio gestione aree di sosta e parcheggi a pagamento, servizio manutenzione del verde pubblico, servizi cimiteriali, servizio di trasporto scolastico.
- non risultano definiti gli indicatori (di efficacia, di efficienza, di economicità, di qualità dei servizi affidati), né *standard* idonei ad effettuare controlli *ex post*;
- non sono stati assegnati indirizzi e/o obiettivi gestionali di cui effettuare lo stato di attuazione.

Nonostante alla data odierna il bilancio anno 2021 non è stato approvato, a seguito della trasmissione delle relazioni relativa al primo semestre 2021 prevista dal Regolamento sul controllo analogo, è possibile fornire alcune informazioni:

- la situazione economica continua in parte a risentire degli effetti economici negativi causati dal Covid-19. Tuttavia la società ha continuato a svolgere con costanza i servizi ad essa affidati.
- Alla data del 30.06 i costi ed i ricavi, suddivisi per area di attività sono i seguenti:

COSTI		RICAVI	
TPL	€297.410,00	TPL	€448.562,00
CIMITERO	€105.602,00	CIMITERO	€116.817,00
PARK	€46.807,00	PARK	€32.189,00
SCUOLABUS	€108.567,00	SCUOLABUS	€105.303,00
VERDE	€94.583,00	VERDE	€27.895,00

TOTALE	€652.969,00	TOTALE	€730.766,00
RISULTATO AL 30.06	€77.797,00		

- Alla data del 31.12 (dati relativi esclusivamente al II semestre) i costi ed i ricavi, suddivisi per area di attività sono i seguenti:

COSTI		RICAVI	
TPL	€ 459.153,47	TPL	€ 434.778,01
CIMITERO	€ 132.518,56	CIMITERO	€ 95.294,66
PARK	€ 51.128,00	PARK	€ 87.897,00
SCUOLABUS	€ 75.003,73	SCUOLABUS	€ 63.181,86
VERDE	€ 125.185,70	VERDE	€ 201.309,65
TOTALE	€ 842.989,46	TOTALE	€ 882.461,18
RISULTATO AL 31.12	€39.471,72		

Si specifica, come indicato nelle relazioni inviate, che trattandosi di dati infrannuali non sono da ritenersi definitivi in quanto a fine anno potrebbero essere apportate delle variazioni per effetto delle rettifiche di competenza.

Ulteriori informazioni

Per come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, degli esiti del controllo sulle società partecipate non quotate si terrà conto nella valutazione della *performance*.

Copia del presente referto viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, al Sindaco, alla Giunta comunale, al Consiglio comunale (per il tramite del suo Presidente), al Segretario Generale, agli altri Responsabili di Area, al Collegio dei Revisori dei Conti e all'O.I.V.. Copia dello stesso viene pubblicato in maniera permanente nell'apposita sezione del sito *web* istituzionale dell'Ente dedicata ai controlli.

Palmi, 16/03/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3
(Dott.ssa Daniela Scanzo)